



Delibera della Giunta Regionale n. 12 del 15/01/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 11 - Contabilità Economica e bilancio Consolidato

Oggetto dell'Atto:

INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DELLA REGIONE CAMPANIA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., è prevista la redazione da parte dell'ente territoriale, in base alle regole ed ai principi stabiliti dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al medesimo Dlgs n. 118/2011, di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata e dall'attività svolta, con l'esclusione degli Enti cui si applica il titolo II,;
- b. ai sensi del già citato artt. 11-bis e dell'art. 68 del Dlgs n. 118/2011, il bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 11 e con le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al medesimo Dlgs n. 118/2011;
- c. il citato principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al Dlgs n. 118/2011, dispone che le Regioni debbano predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - c.1 *"gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del menzionato principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese";*
 - c.2 *"gli enti, le aziende e le società, componenti del GAP, da includere nel Perimetro di Consolidamento "(PC);*
- d. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 354 del 30 luglio 2019 si è proceduto all'aggiornamento degli elenchi al 31 dicembre 2018, secondo le prescrizioni dell'allegato 4/4;

RILEVATO che:

- a. al Titolo II - intestato ai Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - il comma 2 dell'articolo 19 del Dlgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, recita che gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono, tra gli altri, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonché istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
- b. l'allegato n. 4/4 al citato decreto legislativo, al paragrafo 3.1 - relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo e alla individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato – fornisce indicazione per gli enti capogruppo, ai fini del bilancio consolidato, di redigere due distinti elenchi concernenti gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (cd. GAP) e gli enti, le aziende e le società componenti del predetto gruppo e compresi nel bilancio consolidato; proseguendo il medesimo indirizzo afferma che per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi, si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del decreto legislativo e l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II;
- c. il principio contabile applicato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii., stabilisce che costituiscono componenti del GAP delle Regioni:
 - a.1 gli **organismi strumentali**, come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato Dlgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative dell'amministrazione regionale e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
 - a.2 gli **enti strumentali controllati**, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del Dlgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti le Regioni presentano una delle seguenti condizioni:
 - a.2.1 possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - a.2.2 potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

- a.2.3 esercizio, diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- a.2.4 obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- a.2.5 esercizio di un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
- a.3 gli **enti strumentali partecipati**, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto a.2;
- a.4 le **società controllate**, come definite dall'art. 11-quater, del Dlgs. n. 118/2011, nei cui confronti le Regioni esercitano una delle seguenti condizioni:
- a.4.1 possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- a.4.2 diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
- a.5 le **società partecipate**, come definite dall'art. 11-quinques, del Dlgs. n. 118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
- d. i componenti del GAP possono essere esclusi dal Perimetro di Consolidamento nei casi di:
- b.1 irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 5 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della Regione:
- b.1.1 Totale dell'Attivo patrimoniale;
- b.1.2 Patrimonio netto;
- b.1.3 Totale dei ricavi caratteristici, corrispondenti agli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata al netto della parte relativa al perimetro sanitario e dei proventi finanziari (interessi attivi) e delle altre entrate da redditi di capitale (distribuzioni di utili) come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato;
- b.2 Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono

gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

- e. resta ferma la possibilità di garantire la significatività del bilancio consolidato includendo i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate, con esclusione di quelli la cui quota di partecipazione regionale risulti inferiore all'1% del capitale della società partecipata;
- f. a decorrere dall'esercizio 2017, così come stabilito dall'allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

RILEVATO, altresì che:

- a. il valore del Patrimonio netto della Regione Campania risulta strutturalmente negativo, e che, dunque, ai fini dell'individuazione dei soggetti da inserire nel perimetro di consolidamento occorre procedere all'applicazione dei soli due parametri del Totale dell'attivo Patrimoniale e del Totale dei Ricavi Caratteristici;
- b. con riferimento ai due citati parametri assunti per la verifica di irrilevanza, i competenti Uffici regionali hanno determinato i valori sotto riportati, riferiti ai dati risultanti dallo schema di Rendiconto per l'esercizio 2018 approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 306 del 02/07/2019 e n. 367 del 03/07/2019 al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario:
 - b.1 Totale dell'attivo 2018 **Euro 11.201.438.042,52**
 - b.2 Totale dei ricavi caratteristici Esercizio 2018 **Euro 2.909.453.275,85**
- c. la soglia di rilevanza per l'esclusione dei componenti del GAP dal bilancio consolidato della Regione, fissata al 5%, corrisponde pertanto ai valori sotto riportati:
 - c.1 Totale dell'attivo del Conto del Patrimonio **Euro 560.071.902,13**
 - c.2 Totale dei ricavi caratteristici **Euro 145.472.663,79**

PRESO ATTO che,

dall'istruttoria svolta dai competenti Uffici della Direzione Generale per le Risorse finanziarie e dell'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate:

- a. è necessario procedere, per l'esercizio 2019, all'aggiornamento del GAP di cui all'allegato A) e del Perimetro di Consolidamento della Regione Campania di cui all'allegato B), della DGR n. 354 del 30 luglio 2019;
- b. il principio contabile applicato n. 4/4 e ss.mm.ii. dispone che: *“ le società partecipate, come definite dall'art. 11-quinques, del Dlgs. n. 118/2011, sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”*.

RITENUTO pertanto,

alla stregua dell'istruttoria agli atti d'ufficio:

- a. di dover approvare, ad aggiornamento per l'esercizio 2019, ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118:
 - l'elenco degli enti, le aziende e le società controllati o partecipati dalla Regione facenti parte del **“Gruppo Regione Campania”** come da **allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - l'elenco degli enti i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019 come indicato nell'**allegato B “Perimetro di Consolidamento della Regione Campania”**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di dover precisare che:
 - b.1 i soggetti diversi dalle Società inseriti nel Perimetro di Consolidamento di cui all'allegato B) alla presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 47 del Dlgs n. 118/2011:
 - b.1.1 se sono in contabilità finanziaria, adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del Dlgs n. 118/2011;

all'art. 17 del medesimo Dlgs n. 118/2011;

- b.2 le Società inserite nel Perimetro di Consolidamento di cui all'allegato B) alla presente Deliberazione, ai fini del consolidamento e della determinazione delle partite infragruppo, riclassificano, ai sensi del punto 3.2 dell'allegato 4/4 al Dlgs n. 118/2011, i propri bilanci d'esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al Dlgs n. 118/2011;
- c. di dover demandare all'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate la raccolta dei dati di bilancio degli enti e delle società presenti nel Perimetro di consolidamento;
- d. di dover incaricare l'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate di supportare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie nelle fasi propedeutiche all'elaborazione del Bilancio Consolidato.
- e. di dover onerare le Direzioni Generali a provvedere con tempestività agli adempimenti richiesti dall'art. 11, c. 6, lettera J del D.lgs 118/2011 riferiti alla verifica dei debiti e dei crediti reciproci fra la Regione ed i componenti del GAP, al fine di garantire il corretto ciclo di rendicontazione;

VISTI:

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. l'art. 11, c. 6, lettera J del D.lgs 118/2011
- c. il regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 40 del 11 giugno 2018;
- d. la D.G.R. n. 171 del 28/03/2018, recante ad oggetto *"Fondazioni partecipate e/o vigilate dalla Regione Campania. Attuazione articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38"*;
- e. la D.G.R. n. 306 del 02/07/2019 e smi, recante ad oggetto *"Approvazione schema di Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2018 e del relativo disegno di legge di approvazione. Proposta al Consiglio"*;
- f. le note prot. 2019.0686237 del 13/11/2019 e n. 2019. 0740361 del 04/12/2019 inviata alle Direzioni Generali, Uffici Speciali e Strutture di Missione, ai fini delle *"eventuali rettifiche e integrazioni da apportare, in aggiornamento, agli allegati alla DGR n. 354 del 30/07/2019"*.

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, e che di seguito si intende integralmente riportato:

- a. di approvare, ad aggiornamento per l'esercizio 2019, ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118:
- l'elenco degli enti, le aziende e le società controllati o partecipati dalla Regione facenti parte del **"Gruppo Regione Campania"** come da **allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - l'elenco degli enti i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019 come indicato nell'**allegato B "Perimetro di Consolidamento della Regione Campania"**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. precisare che:
- b.1 i soggetti diversi dalle Società inseriti nel Perimetro di Consolidamento di cui all'allegato C) alla presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 47 del Dlgs n. 118/2011:
- b.1.1 se sono in contabilità finanziaria, adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del Dlgs n. 118/2011;
- b.1.2 se sono in contabilità economico-patrimoniale, adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17 del medesimo Dlgs n. 118/2011;
- b.2 le Società inserite nel Perimetro di Consolidamento di cui all'allegato B alla presente Deliberazione, ai fini del consolidamento e della determinazione delle partite infragruppo, riclassificano, ai sensi del punto 3.2 dell'allegato 4/4 al Dlgs n. 118/2011, i propri bilanci d'esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al Dlgs n. 118/2011;
- c. di demandare all'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate la raccolta dei dati di bilancio degli enti e delle società presenti nel Perimetro di consolidamento;

all'elaborazione del Bilancio Consolidato.

- e. di onerare le Direzioni Generali a provvedere con tempestività agli adempimenti richiesti dall'art. 11, c. 6, lettera J del D.lgs 118/2011 riferiti alla verifica dei debiti e dei crediti reciproci fra la Regione ed i componenti del GAP, al fine di garantire il corretto ciclo di rendicontazione.
- f. di trasmettere il presente provvedimento:
 - agli Enti e società di cui all'allegato A
 - agli Enti e società di cui all'allegato B, i quali entro il termine di legge avranno cura di inviare, all'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate ed alle Direzioni Generali di riferimento, i propri bilanci riclassificati secondo gli schemi di cui all' allegato n. 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - a tutte le Direzioni Generali e strutture equiparate;
 - all'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate;
 - al Consiglio Regionale;
 - al Collegio dei Revisori dei conti;
 - all'Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul BURC;
- g. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Campania sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bilanci Consuntivi".